

TI_GERICHTE 72.2018.250 vom 19. Februar 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-02-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2018.250_d20190219

FR: TI_GERICHTE 72.2018.250 du 19 février 2019

IT: TI_GERICHTE 72.2018.250 del 19 febbraio 2019

Regeste

Infrazione aggravata alla LStup: in un certo periodo, alienato e detenuto almeno 1'605.71 g di cocaina. Ripetuta infrazione alla LStup: in un certo periodo, alienato e detenuto 218.91 g di marijuana. Contravvenzione alla LStup: in un certo periodo, consumato 47 g di cocaina e 237 foglie di chat

Erwägungen

E. 1

ha dichiarato agli inquirenti di avere vissuto la sua giovinezza in _____, di essersi recato nel 2005 per qualche mese in Italia e di avere, infine, raggiunto la Svizzera, dove è da solo, essendo i suoi familiari rimasti in _____, e dove ha lavorato per un periodo limitato, avendo dovuto smettere per problemi di salute: " Sono nato e cresciuto in _____, sono andato a scuola fino al _____ poi ho svolto diversi lavori manuali fino al _____ anno in cui ho lasciato il mio paese e sono giunto in Italia dove vi sono restato alcuni mesi. Poi sono giunto in Svizzera dove ho chiesto asilo e sono rimasto fino a quest'oggi. Nel _____ e _____ ho lavorato per la ditta _____ a _____ poi ho iniziato ad avere problemi di asma, un medico ha stabilito che non potevo più lavorare in ambienti freddi e in ambienti dove inalavo polveri fini. Ho cercato altri posti di lavoro senza trovarne. ADR che in Svizzera sono solo, i miei famigliari vivono in _____. ADR che non ho mai avuto problemi con la Giustizia." (VI PS 20.09.2018, all. 1 ad AI 1, p. 3-4).

E. 1.1

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, nel periodo compreso tra il 01.01.2008 e il 20.09.2018, a _____ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, alienato e detenuto almeno 1'605.71 grammi di cocaina, ossia un quantitativo tale di stupefacente che sapeva poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, e meglio per avere, 1.1.1. alienato complessivi 1'524.4 grammi di cocaina (grado di purezza non noto) segnatamente vendendo 25.2 grammi a _____, 1.8 grammi a _____, 1.5 grammi a _____, 12 grammi a _____, 37 grammi a _____, 15 grammi a _____, 180 grammi a _____, 14.7 grammi a _____, 300 grammi a _____, e 937.2 grammi a _____, stupefacente suddiviso in confezioni da 0.4 grammi al prezzo di CHF 40.00 l'una, in confezioni da 0.7/0.8 e 1 grammo al prezzo variabile di CHF 80.00/100.00 l'una; 1.1.2. il 20.09.2018, presso la propria abitazione, detenuto 9.33 grammi netti di cocaina (grado di purezza compreso tra il 50.7% e il 51.6%), sostanza stupefacente destinata a terzi; 1.1.3. il 05.11.2013, presso l'esercizio pubblico _____, detenuto 71.98 grammi netti di cocaina (grado di purezza compreso tra il 30.9% e il 36.6%), stupefacente contenuto in una calza, in un pacchetto di fazzoletti (vuoto) e in un pacchetto di gomme da masticare

(vuoto), sostanza suddivisa in ovuli, bolas e sacchetti, stupefacente celato, all'arrivo della polizia, su di un armadietto presente nel corridoio che collega il bar alla cucina;

E. 1.2

ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, nel periodo compreso tra il 20.04.2018 e il 20.09.2018, a _____ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, alienato e detenuto 218.91 grammi di marijuana, e meglio per avere, 1.2.1. alienato 150 grammi di marijuana, di cui 30 grammi a _____, in confezioni da 3.5 grammi a CHF 50.00 l'una (indoor) e in confezioni da 5 grammi a CHF 50.00 l'una (outdoor); 1.2.2. il 20.09.2018, presso la propria abitazione, detenuto 68.91 grammi netti di marijuana, sostanza stupefacente destinata a terzi.

E. 1.3

ricettazione per avere, in un imprecisato periodo compreso tra l'inizio del 2017 e il 20.09.2018, a _____, acquistato da non meglio identificata persona una giacca da uomo marca Prada al costo di CHF 50.00 sapendo che era stata ottenuta mediante un reato contro il patrimonio, segnatamente un furto;

E. 1.4

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, nel periodo compreso tra il 19.02.2016 e il 20.09.2018, a _____ e in altre non meglio precisate località del Cantone Ticino, intenzionalmente consumato 47 grammi di cocaina e 237 foglie di chat; 2. Il procedimento nei confronti di IM 1 per il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 4 dell'ACC 217/2018 è abbandonato limitatamente al periodo 01.01.2016 – 18 febbraio 2016. 3. Di conseguenza IM 1, trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa 3747/2010 del 23 agosto 2010 e a quella di cui al decreto di accusa 216/2016 del 20 luglio 2016 emessi dal MP del Canton Ticino, è condannato: 3.1. alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata. 3.2. al pagamento della multa di fr. 100.- (cento) con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà commutata in una pena detentiva pari a giorni 1 (uno). 4. Non è revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna, corrispondente a complessivi fr. 2'700.- inflitta con DA 3747/2010 del 23 agosto 2010 emesso dal MP del Canton Ticino. 5. Non è revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 120 (centoventi) aliquote giornaliere da fr. 70.- ciascuna, corrispondente a complessivi fr. 8'400.- inflitta con DAC 216/2016 del 20 luglio 2016 emesso dal MP del Canton Ticino, ma ne è prorogato il periodo di prova di un anno. 6. È ordinata l'espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 8 (otto) anni, ai sensi dell'art. 66a CP. 7. È ordinato il sequestro conservativo dell'importo di euro 130.-, già sotto sequestro, a copertura delle spese. 8. Deduzione fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca, con distruzione dello stupefacente, di tutto il restante sotto sequestro ad eccezione dei seguenti oggetti: - Telefono Samsung Imei _____ con _____ custodia (rep. nr. 65917) - Telefono Iphone Imei _____ con custodia (rep. nr. 65918) - giacca da uomo in pelle colore nero marca GUESS (rep. nr. 65924) per i quali è ordinato il dissequestro a crescita in giudicato integrale della presente, con la precisazione che i cellulari saranno da restituire previa cancellazione dei dati della memoria e delle schede con anticipo dei costi da parte dell'imputato. 9. A IM 1 non è

accordato alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi dell'art. 429 e 431 CPP.

10. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

11. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato. 11.1. La nota professionale dell'avv. _____ è approvata per: onorario fr. 6'704.65

spese fr. 871.50 IVA (7,7%) fr. 583.35 totale

fr. 8'159.50 11.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino

l'importo di fr. 8'159.50 (art. 135 cpv. 4 CPP). Intimazione a: - Comunicazione a: -

Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500

Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, ufficio

giuridico, 6528 Camorino - Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio

contenzioso, 6501 Bellinzona - Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa,

6501 Bellinzona - Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna -

Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano Per la Corte delle assise

criminali La Presidente

Il vicecancelliere Distinta spese :

Tassa di giustizia fr. 1'500.-- Inchiesta preliminare

fr. 3'026.30 Multa

fr. 100.-- Altri disborsi (postali,

tel., ecc.) fr. 352.55 fr. 4'978.85 =====

E. 4

L'imputato ha, poi, in parte corretto e integrato queste dichiarazioni sulla sua situazione personale come segue : " R che confermo le mie dichiarazioni. Vorrei però precisare che sono nato e cresciuto in _____, sono giunto in _____ quando avevo 15 anni, e lì ho cominciato a lavorare come _____. Confermo che dal 2011 non ho più lavorato.

ADR che ho 2 sorelle che abitano in _____, mentre i miei 5 fratelli vivono in

_____ con i miei genitori." (VI PP 20.11.2018, AI 48, p. 2). 5. L'imputato, al

dibattimento di primo grado, ha poi nuovamente cambiato versione indicando il

_____ come il Paese dove è nato ed ha trascorso i primi anni di vita, limitando il suo

vissuto in _____ dall'età di 4 o 5 anni fino al servizio militare. Ripercorsa la sua

breve esperienza lavorativa a _____, interrotta per problemi di salute, ha aggiunto di

avere una sorella che vive a _____ con la quale, tuttavia, ha fatto trapelare non ha

particolari rapporti, confermando di ritenersi solo in Svizzera: "...OMISSIS... Ho cercato

altri posti di lavoro ma non ne ho trovati. Ho cercato come _____, come _____,

come _____, ma senza esito. Non mi rispondevano. Confermo che i miei famigliari

vivono in _____ (i miei genitori e due fratelli), due sorelle abitano in _____ e

una a _____. Confermo che sono da solo in Svizzera." (verbale d'interrogatorio

dell'imputato del 19.02.2019, allegato 1 al verbale del dibattimento, pag. 2). 6. Con

specifico riferimento alla sua situazione finanziaria, IM 1 è titolare del conto _____.

Dall'estratto conto risultano le seguenti movimentazioni: - nel periodo 15 gennaio 2009 –

31 dicembre 2011 accrediti per complessivi fr. 39'432.80 (provenienti per la quasi totalità in

parte dall'Ufficio tesoreria del Cantone Ticino e in parte da _____, _____ –

agenzia di lavoro nel settore _____) e addebiti per fr. 39'442.95; - nel periodo 1°

gennaio 2012 – 31 dicembre 2015 accrediti per complessivi fr. 48'125.46 (provenienti per la

quasi totalità in parte dall'Ufficio tesoreria del Cantone Ticino) e addebiti per fr. 48'101.50;

- nel periodo 1° gennaio 2016 – 31 marzo 2018 accrediti per complessivi fr. 25'878.37

(provenienti per la quasi totalità in parte dall'Ufficio tesoreria del Cantone Ticino) e

addebiti per fr. 25'888.70; - nel periodo 1° aprile 2018 – 20 settembre 2018 accrediti per

complessivi fr. 5'832.60 (provenienti per la quasi totalità in parte dall'Ufficio tesoreria del

Cantone Ticino) e addebiti per fr. 5'471.85; (AI 13; cfr. anche AI 17 per ricapitolazioni transazioni carta di credito _____). 7. IM 1, ad esclusione di un breve periodo in cui tra il 2010 e il 2011 ha esercitato un'attività lavorativa, è stato finanziariamente a carico dell'Assistenza pubblica (rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria 23 novembre 2018, pag. 8 in AI 51). Da settembre 2013 vive da solo a _____ in un appartamento assegnatogli dai servizi sociali (rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria 23 novembre 2018, pag. 8 in AI 51). 8. Con riferimento ai suoi precedenti penali, dall'estratto del casellario giudiziale risultano a carico di IM 1 le seguenti condanne: - condanna con DA 3747/2010 del 23 agosto 2010 emanato dal MP del Cantone Ticino per titolo di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti, ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e aiuto al soggiorno illegale alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, ed a una multa di fr. 500.-; - condanna con DAC 216/2016 del 20 luglio 2016 emanato dal MP del Cantone Ticino per titolo di guida in stato di inattitudine, infrazione alle norme della circolazione stradale e guida senza autorizzazione, alla pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, ed a una multa di fr. 1'200.-. (AI 2) IM 1 è, inoltre, stato destinatario delle seguenti condanne non iscritte a casellario giudiziale: - condanna con DA 1533/2007 del 21 maggio 2007 emanato dal MP del Cantone Ticino per titolo di ripetuta contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico alla multa di fr. 200.-; - condanna con DA 2038/2011 del 23 maggio 2011 emanato dal MP del Cantone Ticino per titolo di contravvenzione alla LF sugli stranieri (incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale) alla multa di fr. 200.-; - condanna con DA 2232/2013 del 10 giugno 2013 emanato dal MP del Cantone Ticino per titolo di contravvenzione alla LF sulle ferrovie alla multa di fr. 100.-. (AI 50). 9. IM 1, reso attento dalla PP nel corso del verbale 20 novembre 2018 che con DA 3747/2010 del 23 agosto 2010 è stato condannato, fra l'altro, per uno spaccio di cocaina da lui posto in essere da settembre 2007 a settembre 2008 nel _____ e nel _____ di complessivi 56 grammi di cocaina sotto forma di bolas, ha replicato quanto segue: " Ne prendo atto, io non ho mai ricevuto una decisione di condanna per spaccio di cocaina e ribadisco che io non spacciavo cocaina in quel periodo. La persona che ospitavo custodiva nelle scarpe 10 grammi di cocaina, la droga era sua." (VI PP 20.11.2018, AI 48, p. 2). Al dibattimento, alla Presidente, che dopo avergli ricordato i suoi precedenti penali, gli ha chiesto come mai la sua precedente condanna per ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti non è stata sufficiente per rivedere la sua vita, l'imputato ha risposto: " All'epoca dei fatti qui contestatimi non mi rendevo conto di quello che stavo facendo. Ora me ne sono reso conto e chiedo di avere un'altra possibilità." (verbale d'interrogatorio dell'imputato del 19.02.2019, allegato 1 al verbale del dibattimento, pag. 2). III. Circostanze dell'arresto 10. Il 20 settembre 2018 IM 1 veniva fermato a _____ dall'autorità di polizia in quanto indiziato di essere attivo nello spaccio di cocaina nel _____ sulla base delle risultanze istruttorie emerse nell'inchiesta a carico di _____, anch'egli cittadino _____ residente a _____ arrestato il 12 luglio 2018 sempre per traffico di droga. Durante la perquisizione dell'appartamento di IM 1 in via _____ a _____ erano rivenuti e sequestrati 9.33 grammi di cocaina suddivisa in 12 bolas e 68.91 grammi di marijuana contenuta in due singoli involucri, nonché alcuni capi di abbigliamento e accessori di lusso di dubbia provenienza (rapporto di Polizia Scientifica 23 ottobre 2018 in AI 26; rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria 23 novembre 2018, pag. 8 nonché all. 10 in AI 51). Sempre nell'ambito della perquisizione domiciliare, venivano pure poste sotto sequestro svariate

confezioni in plastica, solitamente utilizzate per confezionare droga, una pesola elettronica, quattro telefoni cellulari e un taccuino manoscritto al cui interno erano annotati nominativi delle persone che, a dire dello stesso imputato, erano debitorici per acquisti di stupefacente. Accanto al nominativo di ciascuna persona era indicato l'importo da questa dovuto. A IM 1 veniva, infine, trattenuta la somma in contante di fr. 990.- e di euro 130.- (rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria 23 novembre 2018, pag. 8 nonché all. 10 in AI 51, cfr. anche rapporto di arresto provvisorio 20 settembre 2018, pag. 3-5). Un'analisi della Polizia scientifica ha permesso di collegare IM 1 ad almeno una parte dei 71.98 grammi netti di cocaina, rinvenuti tempo addietro e meglio il 5 novembre 2013 nel corso di un controllo di Polizia presso l'ex _____ di _____, occultati negli spazi comuni dell'esercizio pubblico frequentato prevalentemente da cittadini di origine _____ e da soggetti conosciuti per il consumo di sostanze stupefacenti. Durante quel controllo veniva identificato fra gli avventori presenti per l'appunto l'imputato. Sulla plastica esterna dell'involucro di un ovulo (il più grande) del peso netto di 10.01 grammi di cocaina era rilevata una traccia biologica il cui profilo del DNA concordava con il suo. IM 1, in sede d'inchiesta, ha unicamente riconosciuto di essere proprietario di quest'ovulo, asserendo essere destinato al suo consumo personale. La prova tossicologica delle sue urine dava esito negativo (rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria 23 novembre 2018, pag. 9 in AI 51; cfr. anche relativi all. 12-13). 11. Messo a confronto con le risultanze della perquisizione domiciliare, IM 1 rilasciava agli inquirenti delle parziali ammissioni nel corso di un interrogatorio avvenuto il giorno stesso al termine del quale veniva posto in stato di arresto (VI PG 20.09.2018, all. 1 ad AI 1, p. 1; rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria 23 novembre 2018, pag. 10-11 in AI 51). 12. In data 21 settembre 2018 il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha accolto la richiesta di carcerazione preventiva formulata dal PP il giorno successivo, constatando la presenza di sufficienti e concreti indizi a carico di IM 1 e considerando sussistere pericolo di fuga e pericolo di collusione (AI 6). In data 20 novembre 2018 la PP ha autorizzato l'esecuzione anticipata della pena detentiva a partire dal 21 novembre 2018 (AI 49). 13. Con l'atto d'accusa 217/2018 del 30 novembre 2018, la PP ha rinviato a giudizio IM 1 per i reati citati in ingresso (doc. TPC 1). IV. Principi applicabili all'accertamento dei fatti 14. Giusta l'art. 139 cpv. 1 CPP, per l'accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédic/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ed., Zurigo/San Gallo 2018, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2014, ad art. 10, n. 47, pag. 181 e segg.) che, in applicazione dell'art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62, n. 4, pag. 288; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 185). Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui

deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l'egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007). 15. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b), ovvero su circostanze di fatto certe dalle quali si può trarre, dopo un processo d'induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso, una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4). Fra questi indizi vi è la chiamata di correo, e cioè la confessione che riguarda, oltre che il confidente, anche altre persone: come ogni confessione, la chiamata in correità è, infatti, soltanto un indizio e non una testimonianza e/o una prova, provenendo essa da persona interessata e non libera (REP 1990, 353, consid. VII; 1980, 192, consid. 3; 1980, 147, consid. 4; CCRP 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, p. 101 e segg.; 20 agosto 1985 in re Pi; M. Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche interrogativo, in RDAT II/1995 pag. 405 e seg.). 16. Il principio della presunzione d'innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell'art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l'attribuzione dell'onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall'art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all'imputato. Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l'applicazione del principio in dubio pro reo. (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 23-24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 193-194; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73). V. Fatti non contestati e relativi accertamenti della Corte 17. IM 1 è reo confesso avendo ammesso al dibattimento di primo grado tutti i fatti ascrittigli per ciascun reato contestatogli nell'atto

di accusa ACC 217/2018 del 30 novembre 2018. Imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (punto 1 dell'atto d'accusa) 18. L'atto d'accusa imputa a IM 1 dapprima il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 1° gennaio 2008 – 20 settembre 2018, a _____ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, alienato e detenuto almeno 1'605.71 grammi di cocaina. 19. Pur se, come detto, reo confesso dinanzi a questa Corte, va precisato che la quantità di stupefacente ascritta a IM 1 al punto 1.1 dell'atto d'accusa è stata da questi ammessa solo parzialmente durante le indagini. Egli, inizialmente, ha respinto ogni accusa (“ non ho nulla a che vedere in storie di droga ”, “ a casa non ho alcuna sostanza stupefacente ” (all. 1 ad AI 1, pag. 3), per poi minimizzare il suo coinvolgimento in questioni di stupefacenti dicendo di avere “ iniziato a vendere droga 4 mesi fa ” (VI PS 20.09.2018, all. 1 ad AI 1, p. 6), anticipando in seguito l'inizio del suo spaccio al 2014 (“ho iniziato a vendere cocaina nel 2014. Non ho venduto continuamente cocaina, ci sono stati dei periodi anche lunghi, nei quali non ho venduto cocaina.” , cfr. VI PS 23.10.2018, AI 25, p. 7). In una prima fase d'inchiesta, IM 1 ha ridimensionato lo stupefacente da lui detenuto/alienato, negando in più occasioni di avere venduto droga ai consumatori che lo chiamavano in causa, arrivando finanche a non riconoscerli in fotografia. L'imputato dapprima ha negato di avere venduto droga a _____ poi riconosciuto suo acquirente di cocaina per oltre un anno e mezzo (VI PS 23 ottobre 2018 AI 25 pag. 3), a _____ poi riconosciuta sua acquirente per oltre un biennio (VI PS 14.11.2018, AI 40, p. 3), a _____, poi riconosciuto suo acquirente per circa un anno nel 2014/2015 (VI PS 14.11.2018, AI 40, p. 6), nonché ad _____ in seguito riconosciuta sua cliente per circa un anno (VI PS 14.11.2018, AI 40, p. 7). Col progredire delle indagini, solo in quanto messo alle strette dalle evidenti risultanze istruttorie a suo carico, ha esteso le sue ammissioni, tendendo tuttavia, in più occasioni, a ribassare il quantitativo di stupefacente alienato. IM 1 si è, sul finire d'inchiesta, limitato a ridimensionare in modo consistente le vendite di cocaina ai suoi acquirenti più importanti ovvero ad _____, ammettendole per 180 anziché 300 grammi (VI PP 25.10.2018, AI 31, p. 2-3), ed a _____ riconoscendole per 150 / 200 anziché 937.2 grammi (VI PS 23.10.2018, AI 25, p. 6; VI confronto PP 25.10.2018, AI 29, p. 3-4). IM 1, al verbale d'interrogatorio finale del 20 novembre 2018, ha quindi riconosciuto vendite di cocaina per 617.2 / 667.2 grammi rispetto ai 1'524.4 grammi contestatigli dalla Procuratrice pubblica e ha circoscritto a 10 grammi i 71.98 grammi netti di cocaina dei quali gli era stata ascritta per intero la detenzione presso l'esercizio pubblico _____ (AI 48, pag. 3-5). A questo comportamento dell'imputato, in parte reticente, che ne faceva relativizzare la credibilità, si sono contrapposte risultanze istruttorie solide. Questa Corte non ha, infatti, motivo per dubitare della bontà delle chiamate in causa fatte dagli acquirenti dell'imputato, non solo in quanto sono lineari, puntuali e confermate, anche per quanto attiene ai particolari concernenti le modalità di vendita, da altri riscontri d'inchiesta (basti accennare al comune ricordo degli acquirenti che l'imputato estraeva dalla bocca la cocaina prima di consegnargliela: per _____ cfr. VI PS 29.10.2018, AI 35, p. 4, per _____ cfr. VI PS 12.10.2018, AI 20, p. 4, per _____ cfr. VI PS 06.11.2018, AI 39, p. 5, nonché alla decina di contatti telefonici giornalieri di _____ con l'utenza mobile _____ in uso a IM 1 di cui al VI PS 3.10.2018, AI 14, p. 3, e, ancora, al taccuino manoscritto sequestrato all'imputato con annotati i nominativi delle persone debtrici e i loro debiti per acquisti di stupefacente, come ammesso dallo stesso IM 1 VI PS 20.09.2018, all. 1 ad AI 1, p. 5) , ma anche in quanto disinteressate, non vedendosi i motivi per cui essi avrebbero dovuto ammettere di avere

acquistato quantitativi superiori a quelli effettivamente comprati. Quanto all'attendibilità della piena confessione di IM 1 giunta, come ricordato, solo dinanzi al giudice di prima sede, essa trova conferma nelle circostanziate chiamate in causa dei suoi acquirenti di cocaina. Basterà qui ricordare per le alienazioni di cocaina che configurano il reato d'infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti le dichiarazioni rese da: - _____ per acquisti di complessivi 25.2 grammi di cocaina nel periodo inizio 2017 – settembre 2018 (VI PS 08.10.2018, AI 23 pag. 3); - _____ per acquisti di complessivi 1.8 grammi di cocaina nell'estate del 2017 (VI PS 15.11.2018, AI 41 pag. 2); - _____ per acquisti di complessivi 1.5 grammi di cocaina nel periodo metà luglio – metà settembre 2018 (VI PS 18.10.2018, AI 22 pag. 3); - _____ per acquisti di complessivi 12 grammi di cocaina nel periodo metà 2016 – settembre 2018 (VI PS 25.10.2018, AI 27 pag. 3); - _____ per acquisti di complessivi 37 grammi di cocaina nel periodo 2014 – 2015 per la durata di un anno (VI PS 29.10.2018, AI 35, p. 3); - _____ per acquisti di complessivi 15 grammi di cocaina nel periodo settembre 2017 – settembre 2018 (VI PS 06.11.2018, AI 39, p. 5); - _____ per acquisti di complessivi 180 grammi di cocaina nel periodo ottobre 2014 – metà settembre 2018 (VI PP 25.10.2018, AI 31, p. 2-3); - _____ per acquisti di complessivi 300 grammi di cocaina nel periodo 2008 – 18 settembre 2018 (VI PS 11.10.2018, AI 19, p. 3 e p. 6; VI PP 25.10.2018, AI 30, p. 2-3). - _____ per acquisti di complessivi 937.2 grammi di cocaina nel periodo autunno 2011– 18 settembre 2018 (VI PS 20.10.2018, AI 20, p. 2-4; VI confronto PP 25.10.2018, AI 29, p. 2-3). Le vendite di cocaina da parte di IM 1 a _____ sono, invece, state quantificate in complessivi 14.7 grammi di cocaina nel periodo 14 febbraio 2018 – 20 settembre 2018, come indicato nell'atto di accusa, in base alle stesse ammissioni dell'imputato (VI PP 25.10.2018, AI 32, p. 3), a fronte di un'iniziale chiamata in correità dell'acquirente per un quantitativo maggiore (VI PS 4.10.2018, AI 15, p.3) non confermato in un successivo interrogatorio di confronto. È, pertanto, fondato l'addebito all'imputato della vendita a terzi di 1524.4 grammi di cocaina di cui al punto 1.1 dell'atto di accusa. 20. Circa la detenzione di 9.33 grammi netti di cocaina (grado di purezza tra 50.7% e 51.6%) imputatagli al punto 1.2 dell'atto d'accusa, trattasi di stupefacente sequestrato a casa di IM 1 che l'imputato ha pacificamente ammesso essere suo e “ interamente destinato alla vendita ” (VI PP 20.11.2018, AI 48, p. 3). Va, pertanto, confermata anche questa imputazione. 21. Con riferimento all'accusa di aver detenuto 71.98 grammi netti di cocaina (grado di purezza tra 30.9% e 36.6%) il 5 novembre 2013 presso l'ex _____ di _____, rinvenuti quel giorno durante un controllo di Polizia e imputatigli al punto 1.3 dell'atto d'accusa, trattasi anche in questo caso di stupefacente interamente riconducibile a IM 1. Questi, malgrado reticenze in corso d'inchiesta (da ultimo in VI PP 20.11.2018, AI 48, p. 5), lo ha ammesso al dibattimento (verbale d'interrogatorio dell'imputato del 19.02.2019, allegato 1 al verbale del dibattimento, pag. 2). È, inoltre, un fatto suffragato dalla circostanza che, sulla plastica esterna dell'involucro di un ovulo (il più grande) del peso netto di 10.01 grammi di cocaina facente parte della cocaina allora sequestrata presso l'esercizio pubblico, è stata rilevata dalla Polizia scientifica una traccia biologica il cui profilo del DNA concorda con quello dell'imputato. Ne deriva che anche questa imputazione è da ritenersi fondata. Ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti (punto 2 dell'atto d'accusa) 22. L'atto d'accusa imputa a IM 1 il reato di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 20 aprile 2018 – 20 settembre 2018, a _____ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, alienato e detenuto almeno 218.91 grammi di

marijuana. 23. Per quanto attiene all'imputazione di cui al punto 2.1 dell'atto d'accusa, ovvero l'alienazione di 150 grammi di marijuana, di cui 30 grammi a _____ (cfr. modifica dell'atto di accusa di cui al ver bale del dibattimento del 19.02.2019 pag. 2), trattasi di fatti ammessi da IM 1 in corso d'inchiesta, suffragati da risultanze istruttorie e confermati dall'imputato al dibattimento (V I PS 20.09.2018, all. 1 ad AI 1, p. 6; VI PS 18.10.2018, AI 22, pag. 3; VI PS 14.11.2018 IM 1, AI 40, pag. 3-4 e VI PP 20.11.2018, AI 48, pag. 5 in fondo e 6 in alto; verbale d'interrogatorio dell'imputato del 19.02.2019, allegato 1 al verbale del dibattimento, pag. 4-5). 24. L'imputazione di cui al punto 2.2 dell'atto d'accusa, ovvero la detenzione presso la propria abitazione di 68.91 grammi netti di marijuana, è pure stata pacificamente riconosciuta dall'imputato e trova evidente riscontro nelle risultanze d'inchiesta (cfr. rapporto di Polizia Scientifica 23 ottobre 2018 in AI 26; rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria 23 novembre 2018, pag. 8 nonché all. 10 in AI 51; verbale d'interrogatorio dell'imputato del 19.02.2019, allegato 1 al verbale del dibattimento, pag. 5). 25. Ne consegue che anche il punto 2 dell'atto d'accusa è qui confermato. Ricettazione (punto 3 dell'atto d'accusa) 26. L'atto d'accusa imputa a IM 1 il reato di ricettazione, per avere, tra l'inizio del 2017 e il 20 settembre 2018, a _____, acquistato una giacca da uomo marca Prada al costo di fr. 50.- sapendo o dovendo presumere che era stata ottenuta mediante un reato contro il patrimonio. Anche in questo caso il reato è stato ammesso dall'imputato il quale ha precisato fin dall'inizio dell'inchiesta di averla acquistata " a _____ da persone che vivono nei campi nomadi " e che nonostante sia una giacca che vale " parecchio " (VI PS 20.09.2018, all. 1 ad AI 1, p. 6) l'ha " comprata a CHF 50.00 immaginando che poteva essere stata rubata " (VI PP 20.11.2018, AI 48, p. 10) e meglio " di avere capito che era stata rubata perché il prezzo era estremamente basso " (verbale d'interrogatorio dell'imputato del 19.02.2019, allegato 1 al verbale del dibattimento, pag. 5). La sproporzione fra il valore intrinseco del capo di vestiario e il prezzo pagato dall'imputato si evince, del resto, già solo in ragione della pregiatezza della giacca oggetto di sequestro che, come ben sapeva l'imputato, non era certo stimabile in poche decine di franchi. IM 1 è, pertanto, condannato anche per ricettazione in relazione ai fatti di cui al punto 3 dell'atto di accusa. Contravvenzione alla LStup (punto 4 dell'atto d'accusa) 27. L'atto d'accusa imputa, infine, a IM 1 la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per avere, tra il 1° gennaio 2016 e il 20 settembre 2018, a _____ e in altre località del Canton Ticino, consumato intenzionalmente almeno 50 grammi di cocaina e 250 foglie di chat. Il consumo è confermato da _____ il quale ha dichiarato agli inquirenti " che è capitato effettivamente di consumare cocaina con IM 1 " (VI PP 25.10.2018, AI 30, p. 3). Trattasi di consumo così quantificato per quel periodo dallo stesso imputato (VI PP 20.11.2018, AI 48, pag. 6; verbale d'interrogatorio dell'imputato del 19.02.2019, allegato 1 al verbale del dibattimento, pag. 5). Il procedimento nei confronti di IM 1 per il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 4 dell'atto d'accusa è, tuttavia, abbandonato per intervenuta prescrizione limitatamente al periodo 1° gennaio 2016 – 18 febbraio 2016. Ne deriva che IM 1 dev'essere condannato per contravvenzione alla LF sugli stupefacenti limitatamente al consumo di 47 grammi di cocaina e 237 foglie di chat avvenuto nel periodo compreso tra il 19 febbraio 2016 e il 20 settembre 2018 a _____ e in altre località del Canton Ticino. VI. Commisurazione della pena 28. Giusta l'art. 19 cpv. 1 lett. c) e d) LStup , è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, acquista detiene o aliena s tupefacenti. Nei casi gravi, che si realizzano, tra l'altro, se l'autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di

stupefacenti che può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di parecchie persone, il che è oggettivamente dato, in caso di cocaina, già per quantitativi, presi nel loro complesso, di 18 grammi di sostanza pura (DTF 138 IV100 consid. 3.2. e 3.3.; 122 IV 360 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b; STF 2C_901/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 4.2; 6B_579/2013 del 20 febbraio 2014 consid. 3.4; 6B_294/2010 del 15 luglio 2010 consid. 3.3.2; 6B_911/2009 del 15 marzo 2010 consid. 2.3.1; 6P.149/2006, 6S.336/2006 del 12 ottobre 2006 consid. 7.3; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-281), 3. ed., Berna 2016, ad art. 19 LStup, n. 187 segg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 2, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 78 segg.), è prevista una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria (art. 19 cpv. 2 LStup). Ai sensi dell'art. 19a cpv. 1 LStup chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti, è punito con una multa. L'art. 160 cpv. 1 CP punisce con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio. Secondo l'art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. Giusta l'art. 49 cpv. 2 CP se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. 29. a. Con riferimento all'infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, dal profilo oggettivo la colpa di IM 1 è qualificata, in primo luogo, dalla quantità di droga messa in circolazione pari a 1'524.40 grammi di cocaina e da quella, pure ragguardevole, di 71.98 grammi netti di cocaina (grado di purezza tra 30.9% e 36.6%) detenuti presso l'esercizio pubblico _____ cui vanno aggiunti 9.33 grammi netti di cocaina (grado di purezza tra 50.7% e 51.6%) sequestratigli dagli inquirenti presso la sua abitazione. Se è vero che questo non è l'unico elemento da considerare, è anche vero che esso è importante ritenuto come, maggiore è il quantitativo di droga messa in circolazione, maggiore è il numero di persone la cui salute è messa in pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180; DTF 118 IV 342 consid. 2b; STF 6B_558/2011 del 21 novembre 2011, consid. 3.4; STF 6B_265/2010 del 13 agosto 2010, consid. 2.3). Aggrava la colpa di IM 1 la perseveranza del suo agire illecito, ritenuto che egli ha alienato cocaina per oltre un decennio dimostrando una buona capacità di destreggiarsi costantemente per un lungo periodo nel traffico di stupefacenti. L'imputato ha, poi, smerciato la cocaina a piccole dosi ad una decina di acquirenti. Come già stabilito dal Tribunale federale, l'aver venduto, come nel caso in esame, a più riprese piccoli quantitativi di droga è indiziante di una volontà delittuosa consolidata (STF 6B_265/2010 del 13 agosto 2010, consid. 2.3; 6S.21/2002 del 17 aprile 2002, consid. 2c). Egli non si è, del resto, limitato alla mera alienazione dello stupefacente, essendosi occupato anche di confezionarlo, come comprovato dagli involucri in plastica e dalla pesola elettronica destinati a questo uso sequestrati presso la sua abitazione. L'imputato ha, inoltre, dimostrato un certo spirito imprenditoriale nel delinquere, abbassando in più occasioni il prezzo del grammo di cocaina per fidelizzare i propri acquirenti (cfr. ad es. _____ in VI PP 25.10.2018, AI 29, pag. 3), spingendosi fino a svolgere un ruolo di "promotore" del consumo di cocaina vendendola a credito, come dimostra l'elenco di clienti suoi debitori con gli importi dovuti da ciascuno annotati sul

taccuino rinvenuto a casa sua dagli inquirenti. Con riferimento alla ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti, dal profilo oggettivo la colpa di IM 1 è, principalmente, connotata dal fatto che oggetto delle sue vendite a terzi sono stati 150 grammi di marijuana e ch'egli abbia detenuto presso la sua abitazione 68.91 grammi netti di marijuana. Dal profilo soggettivo, in relazione ad entrambe (aggravata e non) le infrazioni alla LF sugli stupefacenti, va differenziato, secondo costante giurisprudenza del TF (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF del 2 luglio 2010, inc. 6B_390/2010, consid. 1.1; STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010, consid. 2.1; STF del 17 aprile 2002, inc. 6S.21/2002, consid. 2c), il caso dell'autore tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica unicamente per motivi di lucro. IM 1 non è fondamentalmente un consumatore di stupefacenti, anche se qualche volta, come emerge nel consid. 27, ne ha fatto uso: egli si è, quindi, dedicato al traffico di cocaina per denaro e non per garantirsi il fabbisogno di droga. Quanto alla colpa dell'imputato per il reato di ricettazione, a favore dell'imputato va considerata la circostanza che si è trattato di un fatto isolato, per giunta circoscritto ad un unico capo di vestiario, ovvero una giacca di pregio. A fronte di simili circostanze, la colpa dell'imputato con riferimento all'infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti risulta essere di poco superiore alla media gravità, quella per quanto attiene alla ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti di intensità medio bassa, mentre quella per la ricettazione di esigua entità. Ciò premesso, alla luce del quadro edittale e del concorso tra i reati, è adeguata una pena detentiva ipotetica di 4 anni. b. La pena di 4 anni corrispondente alla colpa complessiva dell'autore per i reati di cui risponde deve, poi, essere ponderata in funzione dei fattori legati all'autore (Täterkomponenten). In questo ambito, non può essere dimenticata la pregressa condanna con DA 3747/2010 del 23 agosto 2010 proprio per ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere venduto, fra settembre 2007 e settembre 2008 nel _____ e nel _____, 56 grammi di cocaina. Questo precedente indica una certa familiarità di IM 1 col mondo della droga e attesta ch'egli non ha tratto insegnamento alcuno dal proprio errore. Pesa, poi, a carico di IM 1 l'aver delinquito malgrado avesse gli strumenti per condurre una vita onesta. Dopo i trascorsi di vita non facili in _____ e in _____, di cui tuttavia non emerge dagli atti una tragicità causa di particolare fragilità nell'imputato, con l'arrivo in Svizzera egli ha beneficiato di un certo sostegno economico, segnatamente dell'assistenza pubblica e negli anni _____ – _____ ha potuto anche lavorare per circa un anno presso _____, dapprima nel reparto _____ e poi in quello di _____, lavoro a cui ha dovuto rinunciare per problemi di salute (cfr. consid. 2-7). Malgrado la situazione economica sul territorio elvetico gli permettesse di vivere dignitosamente, egli ha preferito inseguire facili guadagni, non esitando a mettere in pericolo la vita e/o la salute di parecchie persone. Quanto al criterio della particolare sensibilità della pena – dovuto alla distanza del luogo di espiazione da quello in cui vive la sua famiglia (ovvero, stando alle sue dichiarazioni, il _____ per i genitori e due fratelli e la _____ per due sorelle) – esso ha, in concreto, un peso nullo, ritenuto che l'imputato ha scelto di sua sponte di delinquere in un Paese straniero ed era, pertanto, ben cosciente che nel caso fosse stato arrestato, avrebbe dovuto pagare le sue colpe in Svizzera. Va, poi, detto che IM 1 non ha figli ed ha, a suo dire, una sorella che vive a _____ e che, vista la vicinanza, potrebbe recargli visita. Pure ininfluyente, ai fini della commisurazione della pena, è la circostanza, sollevata dal difensore, che IM 1, non accettando di andare in _____, dovrà espriare 3/3 della pena detentiva. Trattasi di prospettiva che, qualora si realizzasse, costituirebbe pur sempre conseguenza dell'agire illecito del condannato, alla quale questi avrebbe dovuto

pensare prima di delinquere. Quanto al comportamento processuale dell'imputato, va detto che egli, durante la parte iniziale dell'inchiesta, ha cercato di sminuire il suo coinvolgimento nei fatti oggetto del procedimento (consid. 19-21), limitandosi ad ammissioni contenute se confrontate con i fatti accertati, ammissioni rilasciate solo dopo essere stato incalzato dagli inquirenti che lo hanno confrontato con risultanze istruttorie inequivocabili. Questa Corte ha, tuttavia, tenuto conto a suo favore che, con l'avanzare dell'inchiesta e sul finire della stessa, le ammissioni sono diventate di maggior peso, per poi assurgere a piena assunzione delle proprie responsabilità al dibattimento di primo grado, dove l'imputato ha riconosciuto di avere trafficato l'intero quantitativo di cocaina ascrittogli dalla Pubblica accusa. Ma vi è di più. IM 1 ha fatto luce sulla provenienza, quella a partire da fine 2014, della cocaina da lui trafficata, tracciando un quadro puntuale dell'origine dello stupefacente (doc. TPC 20). Questa collaborazione, invero arrivata ad inchiesta a suo carico oramai conclusa, è stata considerata da questa Corte certamente positiva. Essa, unitamente alle pregresse ammissioni sullo stupefacente venduto/detenuto, pur non configurando l'attenuante del sincero pentimento ai sensi dell'art. 48 lett. d) CP invocata dal difensore in arringa, già solo in quanto come detto le pregresse ammissioni erano in parte giunte a rimorchio di altre emergenze istruttorie, non solo ha annullato l'effetto aggravante degli elementi legati all'autore citati all'inizio, ma è valsa all'imputato un sensibile sconto di pena qui quantificato in 6 mesi. In una ponderazione complessiva dei suddetti elementi, questa Corte, tenuto conto del quadro edittale di ciascun reato qui configuratosi e del concorso ex art. 49 CP, condanna IM 1 alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata. Trattasi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa 3747/2010 del 23 agosto 2010 e a quella di cui al decreto di accusa 216/2016 del 20 luglio 2016 emessi dal MP del Canton Ticino. In ragione della contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, l'imputato è, pure, condannato al pagamento della multa di fr. 100.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà commutata in una pena detentiva pari a giorni uno. La pena detentiva inflitta col presente giudizio è da espiare, non essendo realizzati i presupposti degli art. 42 e 43 CP. Giusta l'art. 46 cpv. 5 CP, non è revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna inflitta con DA 3747/2010 del 23 agosto 2010 emesso dal MP del Canton Ticino. Concernendo una condanna per infrazioni alla LCStr, ovvero per reati di tutt'altra natura rispetto a quelli qui in discussione, neppure è revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da fr. 70.- ciascuna inflitta con DAC 216/2016 del 20 luglio 2016 emesso dal MP del Canton Ticino, ma ne è prorogato il periodo di prova di un anno. VII. Espulsione dalla Svizzera 30. Giusta l'art. 66a cpv. 1 lett. o) CP, il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per infrazione all'articolo 19 cpv. 2 o 20 cpv. 2 LStup, a prescindere dall'entità della pena inflitta. Ai sensi del cpv. 2 di questa norma, il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciarla, se l'espulsione costituisce per lo straniero un grave caso di rigore personale e l'interesse pubblico all'espulsione non prevale sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene, in ogni modo, conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera. 31. IM 1 è qui riconosciuto, tra l'altro, autore colpevole di violazione dell'art. 19 cpv. 2 LStup. Alla luce di questa condanna, nei suoi confronti deve pertanto essere pronunciata l'espulsione dal territorio elvetico in applicazione dell'art. 66a cpv. 1 lett. o) CP. Resta da esaminare se siano realizzati gli estremi che impongono eccezionalmente la rinuncia a questa misura ex art. 66a cpv. 2 CP. In concreto, pesano a discapito dell'imputato i seguenti elementi: - la

pena detentiva inflitta a IM 1 nell'ambito del presente procedimento è di 3 anni e 6 mesi, corrispondente ad una colpa tutt'altro che trascurabile nel compimento di reati di una certa gravità; - IM 1 ha iniziato a delinquere a meno di un anno dal suo arrivo in Svizzera (cfr. AI 50 in cui è indicata come data dell'entrata il 15 dicembre 2006 e AI 2 da cui si evince che le prime infrazioni alla LStup risalgono a settembre 2007); - IM 1 si è reso autore colpevole, in poco più di un decennio, di innumerevoli reati, non solo di un'infrazione aggravata alla LStup, ma pure di ripetute infrazioni alla LStup, di ripetuta contravvenzione alla LStup, di aiuto al soggiorno illegale, di ricettazione. A ciò si aggiungano le contravvenzioni la cui condanna non è stata iscritta a casellario giudiziale (cfr. a quest'ultimo riguardo DA 1533/2007 del 21.05.2007; DA 2038/2011 del 23.05.2011 e DA 2232/2013 del 10.06.2013); - tutti i reati per cui è stato condannato sono stati da lui compiuti pressoché interamente in età adulta (DTF 139 I 31 consid. 2.3.3; DTF 139 I 16 consid. 2.2.2). Quanto agli elementi della vita privata che legano IM 1 al territorio elvetico, essi sono pressoché nulli: - non ha legami familiari e sociali con la Svizzera: è celibe e non ha figli; la sua famiglia vive in _____ (_____) e in _____ (due sorelle), ad eccezione, a suo dire, di una terza sorella residente a _____ con la quale, tuttavia, non ha particolari contatti; - non ha legami professionali con la Svizzera in quanto, salva una breve parentesi ormai lontana nel tempo alle dipendenze di _____, non ha mai svolto un'attività lavorativa in Svizzera; - non vi sono elementi che inducono a ritenere che vi sia mai stato un reale inserimento nel nostro contesto sociale. Si aggiunga che non esistono elementi ostativi all'espulsione del prevenuto, quali un avverso stato di salute o seri pregiudizi a suo carico allorché, a seguito dell'espulsione, giungerà nel suo paese di origine. In considerazione dell'insieme degli elementi suesposti, l'interesse pubblico all'espulsione di IM 1 è maggiore rispetto a quello privato – pressoché nullo - dello straniero a restare in Svizzera. S'impone, pertanto, l'espulsione di IM 1 dalla Svizzera. 32. Ricordato come l'art. 66a CP prevede un periodo di espulsione che va dai 5 ai 15 anni e considerato che, nel rispetto del principio di proporzionalità, la durata del provvedimento debba essere determinata in funzione della gravità della colpa – da ritenersi per IM 1 di media intensità – e in funzione del livello d'integrazione, come visto alquanto flebile (STF 2C_27/2017 del 07.09.2017 consid. 4.1; STF 2C_910/2015 dell'11.04.2016 consid. 5.2), questa Corte ritiene adeguata una durata dell'espulsione del condannato dal territorio elvetico di 8 anni. VIII. Sequestri e confische 33. In merito al contante sequestratogli, IM 1 ha dichiarato che CHF 900.- trovati dagli inquirenti nella tasca della sua giacca “ provengono dalla vendita della droga ”, mentre gli euro 130.- trovati nel suo borsellino sono “ provento di vincite alle scommesse sui campionati di calcio fatte in Italia al Casinò _____ (_____) ” (VI PS 20.09.2018, all. 1 ad AI 1, p. 6; VI PP 20.11.2018, AI 48, p. 3; verbale d'interrogatorio dell'imputato del 19.02.2019, allegato 1 al verbale del dibattimento, pag. 6). Questa Corte ha ordinato il sequestro conservativo dell'importo in euro a copertura delle spese ex art. 268 cpv. 1 lett. a) CPP, mentre ha disposto la confisca ex art. 70 cpv. 1 CP, in quanto provento di reato, di quello in franchi. È confiscato, con distruzione dello stupefacente, tutto quanto il restante sotto sequestro, ad eccezione degli oggetti indicati al punto 8 del dispositivo, comprensivi di entrambi i telefoni portatili di cui IM 1 ha chiesto al dibattimento la restituzione precisando di essere disposto a pagare i costi ch'essa comporta (verbale d'interrogatorio dell'imputato del 19.02.2019, allegato 1 al verbale del dibattimento, pag. 6) . La consegna a IM 1 di quanto dissequestrato avverrà ad avvenuto passaggio in giudicato del presente giudizio, previa la cancellazione dei dati della memoria dei cellulari e delle schede e previo anticipo dei relativi costi da parte

dell'imputato. IX. Retribuzione del difensore d'ufficio 34. L a nota professionale dell'avv. _____, pregresso difensore d'ufficio di IM 1 , al quale è poi subentrato in data 6 febbraio 2019 l'avv. DF 1 quale difensore di fiducia (doc. TPC 15), espone le seguenti voci: Onorari fr. 6'704.65 Spese fr. 871.50 Iva 7.7% fr. 583.35 Totale (arrotondato verso l'alto) fr. 8159.50 L'importo richiesto per onorari corrisponde, alla tariffa oraria di fr. 180.-, a un dispendio orario di 30 ore e 35 minuti cui va ad aggiungersi, alla tariffa oraria di fr. 250.-, quello di 4 ore e 55 minuti. Questo dispendio di tempo è ritenuto adeguato corrispondendo ad una ragionevole conduzione del mandato, così come corrette sono le tariffe applicate e congrue le spese esposte. L'IVA, calcolata nella misura dell'7.7% su fr. 7'576.15, assomma a fr. 583.35, come indicato. La nota professionale dell'avv. _____ è, pertanto, interamente approvata. Vista la condanna di IM 1, egli dovrà risarcire allo Stato l'intero importo anticipato per la sua difesa (art. 135 cpv. 4 CPP). X. Tassa di giustizia e spese 35. Gli oneri processuali sono posti per intero a carico del condannato. Visti gli art. 12, 40, 47, 49, 51, 66a, 69, 70, 103 segg., 160 CP; 19 cpv. 1 lett. c, d, 19 cpv. 2 lett. a, 19a LStup; 80 segg., 84 segg., 135, 263 segg., 335 segg, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: 1. IM 1 è autore colpevole di:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.